



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 165

**OGGETTO:** Comune di Canosa di P. c/ Lega Nazionale per la difesa del Cane. Sentenza del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia n. 168/2012. Determinazioni.

### SEGRETERIA GENERALE

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 13.12.2012

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 13.12.2012

F.to Dott. Giuseppe di Biase

### IL V. SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 14.12.2012

F.to Dott. Samuele Pontino

L'anno **duemiladodici**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**, alle ore **16,50** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto <b>LA SALVIA</b>	Sindaco	<b>P</b>
Pietro <b>BASILE</b>	V. Sindaco	<b>P</b>
Sabino <b>FACCIOLONGO</b>	Assessore	<b>P</b>
Nicoletta <b>LOMUSCIO</b>	Assessore	<b>P</b>
Francesco <b>MINERVA</b>	Assessore	<b>P</b>
Leonardo <b>PISCITELLI</b>	Assessore	<b>P</b>
Giovanni <b>QUINTO</b>	Assessore	<b>P</b>

**L'Assessore al Contenzioso** propone l'adozione del seguente provvedimento.

**Il Segretario Generale**, sull'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento – Ufficio contenzioso riferisce che:

- ✓ Con contratto rep. n.1094, stipulato in data 18.06.1999 tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. Sardella Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della Lega Nazionale per la Difesa del cane, giusta Procura Speciale per atto Notaio Giovanni Moro di Genova del 13.04.1999, repertorio notarile n.13484, è stato affidato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, il servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale, per il periodo 01/03/1999 – 28/02/2001;
- ✓ Con contratto rep.n.1262, stipulato in data 18/10/2000 tra il Comune di Canosa di Puglia ed il sig. Sardella Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della LNDC, giusta procura speciale innanzi riportata, è stato affidato lo stesso servizio per ulteriori n.69 unità canine, agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n.1094 del 18/06/1999;
- ✓ Con successivi contratti rep. n.1341 del 26.06.2001 e rep. n.1571 del 28.11.2003, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. Sardella Pasquale, in qualità di Procuratore Speciale della LNDC, il servizio di che trattasi è stato consecutivamente rinnovato , con scadenza finale al 31.12.2003, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale rep. n.1094 del 18.06.1999; tanto, a seguito di nota prot. 2140 del 07.02.2003 del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio con cui era stato richiesto alla LNDC il consenso alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni di quello scaduto e della risposta favorevole del Commissario LNDC Sezione di Canosa di Puglia;
- ✓ Con note del 23.06.2003, 28.08.2003 e 08.03.2004, il Servizio Veterinario ASL BA/1 ha invitato l'Amministrazione Comunale a revocare definitivamente l'autorizzazione sanitaria n.17/96 rilasciata al Sig. Sardella Pasquale per la gestione del canile – rifugio in C.da Iambregna, in quanto erano venuti meno i presupposti oggettivi per cui era stata rilasciata, riservandosi il diritto di ricorrere alla Magistratura in caso di inadempienza;
- ✓ Con ordinanza Sindacale n.26 del 18.03.2004, si è revocata la richiamata autorizzazione sanitaria, a tutela della salute ed igiene pubblica, si è disposto il trasferimento delle unità canine intestate al Comune dal canile rifugio in C.da Iambregna, presso altra struttura idonea;
- ✓ A seguito di apposito incarico conferito all'Avv. Sara Giordano giusta deliberazione di Giunta Comunale n.339 in data 29.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, con atto di citazione notificato il 26-27/02/2007, il Comune di Canosa di Puglia ha richiesto al Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Canosa di Puglia, previo accertamento e declaratoria della risoluzione per grave inadempimento del citato contratto rep. n.1094 del 18.06.1999 e successive integrazioni e proroghe, la condanna della LNDC al risarcimento dei danni, ovvero, in via subordinata alla restituzione, in sede di rivalsa, della somma di € 111.864,18 conseguenti alla risoluzione di detto contratto a causa dell'intervento contingibile ed urgente che l'aveva indotta a revocare l'autorizzazione sanitaria e di seguito a trasferire le unità canine presso altra struttura idonea, con conseguente accollo di spesa;
- ✓ Con sentenza n.168/2012, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia – definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal Comune di Canosa di Puglia nei confronti della lega Nazionale per la Difesa del Cane, ha respinto la domanda attorea, poiché ravvisando la configurabilità di un mandato “rigido e specifico”, ad esclusione del Contratto originario del 18.06.1999 – per cui esiste mandato in forma di Procura Speciale

della LNDC al Signor Sardella – e di quello aggiuntivo del 18.10.2000 – poiché congruo rispetto allo scopo ed agli interessi cui il mandato era preordinato – tutti i successivi contratti stipulati dal Sardella con il Comune sono stati stipulati, a detta della sentenza, in mancanza di un conferimento specifico di poteri al presidente della sezione locale della Lega e, pertanto, non potevano riverberare i propri effetti sulla stessa Lega Nazionale;

- ✓ Con la medesima sentenza n.168/2012, munita della formula esecutiva, pertanto, il Tribunale di Trani ha condannato l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, per un totale di € 7.676,24;
- ✓ Con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 in data 30.11.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio riveniente dalla citata sentenza n.168/2012, per il pagamento dell'importo complessivo di € 7.676,24 in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, riservandosi il diritto di appellare la medesima sentenza;
- ✓ Con note prot. n. 31779 e n. 31780 del 15.11.2012, il Capo Servizio dell'Ufficio Contenzioso ha chiesto, rispettivamente, all'Avv. Sara Giordano ed al Dirigente del Settore LL.PP. parere motivato in merito all'opportunità per questo Ente di impugnare la sentenza n.168/2012;
- ✓ con nota in data 28.11.2012, pervenuta a questo Comune il 06.12.2012 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.33447, in atti, l'Avv. Sara Giordano, per una serie di motivazioni elencate nella stessa e ritenendo, in particolare, che *“gli atti posti in essere dal Sig Sardella sono certamente riferibili direttamente al procuratore e gli effetti che ne discendono si producono in capo al rappresentato”* ha dedotto che *“la sentenza è erronea e degna di essere appellata”* e che *“Il giudice di appello ben potrebbe considerare favorevolmente la richiesta negata dal giudice di primo grado ed offrire così la prova principe delle ragioni del Comune”*;
- ✓ il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con nota prot. 34231 - LL.PP. 6326 del 7.12.2012, ha reso parere favorevole alla impugnazione della sentenza in questione, conformemente al parere reso dall'Avv. Sara Giordano;
- ✓ necessita, pertanto, provvedere di conseguenza;

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta che precede;

**Applicate** le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

**Preso atto** che sulla presente proposta sono stati espressi:

- 1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, del Segretario Generale;
- 2) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Dirigente del Settore Finanze;
- 3) nonché il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 del Vice Segretario Generale;

Visto l'art. 50 del vigente Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

di non impugnare la sentenza del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia n.168/2012, emessa in data 10.09.2012, per la seguente motivazione:

*“si andrebbe ad impugnare la sentenza con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali e non invece della sorte capitale chiesta in giudizio dall’Ente”.*

-----

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il V. Segretario Generale**

F.to

Dott. Samuele Pontino

**Il Sindaco**

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 11 GEN. 2013 al 25 GEN. 2013 al n. 597

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 11 GEN. 2013

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE**  
F.to Dott. Mario Caracciolo

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE**  
F.to Dott. Mario Caracciolo

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE**  
Dott. Mario Caracciolo